

LE NORME DI RIFERIMENTO

- Decreto Legge n. 78 dell'1 luglio 2009 , modificato e convertito in legge 141 del 4 ottobre 2009 (scudo-ter)
- Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194 (scudo-quater)
- Circolari Agenzia delle Entrate 43/E (scudo-ter), 48/E (lavoratori transfrontalieri), 49/E (rimpatrio giuridico immobili, ecc.), 50/E (causa ostativa) e 52/E (causa ostativa e san marino) di ottobre/novembre/dicembre 2009
- Circolare Agenzia delle Entrate 3/E del 29 gennaio 2010 (scudo- quater)
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009 contenente il nuovo modello di dichiarazione riservata

LE NORME DI RIFERIMENTO

- Circolare MEF del 13 ottobre 2009 e del 16 febbraio 2010 (antiriciclaggio e scudo fiscale)
- Nota informativa Agenzia delle Dogane del 16 ottobre 2009
- Banca d'Italia, Provvedimento del 13 gennaio 2010
“Disposizioni in materia di raccolta per finalità statistiche e di bilancia dei pagamenti, dei dati relativi alle attività rimpatriate o regolarizzate”
- Provvedimenti Agenzia delle Entrate del gennaio/febbraio 2010 contenenti i nuovi modelli di dichiarazione dei redditi (persone fisiche ed enti non commerciali) e relative istruzioni di compilazione

CIRCOLARI ASSOFIDUCIARIA

- Circolare com_2009_066 dell'1 dicembre 2009 (rimpatrio giuridico immobili e SCI)
- Circolare Com_2009_071 del 16 dicembre 2009 (adempimenti fiduciarie in caso di rimpatrio giuridico)
- Circolare Com_2010_011 del 3 febbraio 2010 (scudo-quater)
- Circolare Com_2010_012 del 5 febbraio 2010 (schema di incarico per il rimpatrio giuridico di immobili ed altre attività patrimoniali)

GLI INTERMEDIARI ABILITATI

Banche italiane

Società di intermediazione mobiliare

Società di gestione del risparmio, se autorizzate a svolgere l'attività di gestione su base individuale di portafogli

Società fiduciarie italiane (legge 23 novembre 1939, n. 1966)

Agenti di cambio

Poste Italiane S.p.A.

Stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI

Raccogliere le dichiarazioni riservate

Assumere in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività finanziarie rimpatriate e depositate dal contribuente ovvero esistenti all'estero


Versare l'imposta straordinaria

Indicare nel modello 770 (sostituto d'imposta) l'ammontare complessivo dei valori rimpatriati/regolarizzati e quelle delle somme versate


Effettuare le rilevazioni ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale degli importi rimpatriati/regolarizzati

Adempimenti antiriciclaggio

SCUDO E INTERPOSTA PERSONA



COME ADERIRE ALLO SCUDO



IL RIMPATRIO

RIMPATRIO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI IN ITALIA DA STATI APPARTENENTI O NON ALL'UNIONE EUROPEA

Il rimpatrio (effettivo o giuridico) è quindi sempre utilizzabile ovvero ovunque si trovino le attività finanziarie o patrimoniali (quindi anche in Svizzera, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Singapore, Panama, ecc.).

Viene considerato rimpatrio (cfr. circolare Agenzia Entrate 43/E del 2009) anche la semplice presa in custodia da parte di intermediario italiano (per es. società fiduciaria) delle attività finanziarie/patrimoniali depositate all'estero anche senza procedere quindi al materiale afflusso delle stesse nel territorio dello Stato. All'estero il conto dovrà però essere aperto dall'intermediario italiano (trattasi del c.d. Rimpatrio Giuridico).

LA REGOLARIZZAZIONE

REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI DETENUTE IN STATI DELL'UNIONE EUROPEA O ADERENTI O NON ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO PURCHE' GARANTISCANO UN EFFETTIVO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI IN VIA AMMINISTRATIVA

Regolarizzazione possibile se i beni si trovano in uno dei seguenti Stati: Austria; Belgio; Bulgaria; Cipro; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Islanda; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Malta; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica Ceca; Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Ungheria + Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia. Con la regolarizzazione le attività rimangono dove sono ovvero in un Paese estero tra quelli sopra elencati.

RIMPATRIO GIURIDICO E SOCIETA' FIDUCIARIA

Viene considerato rimpatrio (cfr. circolare Agenzia Entrate 43/E del 2009 e circolare Assofiduciaria 30 ottobre 2009) anche la semplice presa in custodia da parte di un intermediario italiano (i.e. la società fiduciaria) delle attività finanziarie/patrimoniali depositate all'estero anche senza procedere quindi al materiale afflusso delle stesse nel territorio dello Stato. All'estero il conto dovrà però essere aperto dall'intermediario italiano (trattasi del c.d. Rimpatrio Giuridico).

Oggetto del rimpatrio giuridico:

- strumenti finanziari
- liquidità
- conto corrente, deposito titoli, gestione patrimoniale
- partecipazioni in società
- opere d'arte e gioielli
- oro
- polizze assicurative
- immobili

RIMPATRIO GIURIDICO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Strumenti finanziari o liquidità:

- presentazione dichiarazione riservata a società fiduciaria
- apertura mandato fiduciario
- sottoscrizione da parte della fiduciaria di contratto con banca estera presso la quale verranno depositati titoli e liquidità

Gestione patrimoniale

- presentazione dichiarazione riservata a società fiduciaria
- apertura mandato fiduciario
- sottoscrizione da parte della fiduciaria di contratto di gestione con banca/gestore estero

RIMPATRIO GIURIDICO DI SOCIETA'

Partecipazioni in società estere con titoli nominativi:

- presentazione dichiarazione riservata a società fiduciaria
- apertura mandato fiduciario
- intestazione a società fiduciaria dei titoli nominativi e loro deposito – se fisici – presso intermediario estero.

Partecipazioni in società estere con titoli al portatore:

- presentazione dichiarazione riservata a società fiduciaria
- apertura mandato fiduciario
- consegna alla fiduciaria dei certificati rappresentativi la partecipazione da dossier intestato a cliente a dossier intestato a società fiduciaria aperto presso la banca estera

RIMPATRIO GIURIDICO DI POLIZZE

Polizze assicurative:

- presentazione dichiarazione riservata a società fiduciaria
- apertura mandato fiduciario
- sottoscrizione da parte del cliente e della società fiduciaria di apposita modulistica predisposta dalla compagnia assicurativa con la quale si procede al cambio di contraente della polizza
- assunzione in amministrazione fiduciaria del nuovo certificato di polizza

RIMPATRIO GIURIDICO DI ORO

Oro deposito in conto metalli

- presentazione dichiarazione riservata a società fiduciaria
- apertura mandato fiduciario
- trasferimento dal conto metalli del cliente al conto metalli aperto dalla fiduciaria

Oro depositato in cassetta sicurezza:

- presentazione dichiarazione riservata a società fiduciaria
- apertura mandato fiduciario
- trasferimento dell'oro dalla cassetta di sicurezza in conto metalli del cliente
- trasferimento dal conto metalli del cliente al conto metalli aperto dalla fiduciaria

RIMPATRIO GIURIDICO DI OPERE D'ARTE

Opere d'arte e gioielli:

- presentazione dichiarazione riservata a società fiduciaria
- apertura mandato fiduciario
- acquisizione a cura del cliente di perizia del bene (in assenza di atto d'acquisto)
- consegna del bene alla fiduciaria in un deposito acceso a nome della fiduciaria presso società specializzata al deposito di opere d'arte la quale rilascerà una certificazione dichiarativa della detenzione del bene a nome della fiduciaria

RIMPATRIO GIURIDICO DI IMMOBILI

Immobili

- presentazione dichiarazione riservata a società fiduciaria
- apertura mandato fiduciario con incarico ad amministrare (vd. Circolare Assofiduciaria del 5 febbraio)
- acquisizione di copia dell'atto d'acquisto dell'immobile (in assenza/in alternativa acquisire perizia del bene)
- invio di apposita comunicazione (a cura dello scudante) all'eventuale amministratore dell'immobile. Copia della comunicazione andrà inviata alla fiduciaria

RIMPATRIO GIURIDICO QUOTE SCI

Quote di Società civili immobiliari (SCI) di diritto francese o monegasco:

- presentazione dichiarazione riservata a società fiduciaria
- apertura mandato fiduciario con incarico ad amministrare (vd. Circolare Assofiduciaria del 5 febbraio)
- acquisizione di copia dell'atto costitutivo e del bilancio della società
- invio di apposita comunicazione (a cura dello scudante) all'amministratore della SCI. Copia della comunicazione andrà inviata alla fiduciaria

SCUDO, IMMOBILI E MODULO RW

Chi ha fatto lo scudo nel 2009 dovrà compilare il modulo RW a partire dalla dichiarazione dei redditi che presenterà nel 2011 con riferimento all'anno 2010.

Chi ha fatto o farà lo scudo nel 2010 dovrà compilare il modulo RW a partire dalla dichiarazione dei redditi che presenterà nel 2012 con riferimento all'anno 2011.